

Deliberazione 18 dicembre 2008- ARG/elt 186/08

Modificazioni e integrazioni della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 25 gennaio 2008 ARG/elt 4/08 in materia di regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 dicembre 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute” (di seguito: decreto 28 dicembre 2007) ;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TILP);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 18 novembre 2008, ARG/elt 162/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 162/08).

Considerato che:

- con deliberazione ARG/elt 4/08, l'Autorità ha dato attuazione, tra l'altro, alla modalità operative di gestione della morosità dei clienti finali in caso di morosità;
- l'articolo 9, comma 2, della deliberazione ARG/elt 4/08 prevede che l'impresa distributrice comunichi, entro i termini di cui al comma 37.4 della deliberazione n. 111/06, all'esercente la vendita l'elenco dei punti di prelievo per i quali è stata richiesta la sospensione della fornitura per morosità specificando se il punto risulta sospeso;
- l'articolo 20, comma 1, della deliberazione ARG/elt 4/08 prevede che l'impresa distributrice comunichi mensilmente, entro i medesimi termini di cui al comma 37.4 della deliberazione n. 111/06, all'esercente la vendita l'elenco dei punti di prelievo associati a clienti finali non disalimentabili;
- la deliberazione ARG/elt 4/08, infine, prevede disposizioni transitorie in materia di:
 - a) gestione della morosità dei clienti finali in caso di morosità con punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio;
 - b) identificazione, fino all'emanazione della normativa concernente criteri e modalità per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai soggetti economicamente svantaggiati, tra i clienti finali non disalimentabili i clienti finali identificati ai sensi del comma 8.3, lettera e) della deliberazione n. 200/99;
 - c) obblighi informativi a carico delle imprese di distribuzione relativamente al numero di sospensioni richieste, effettuate e non effettuate, nonché al numero di punti di prelievo non dotati di misuratori elettronici messi in servizio.

Considerato, inoltre, che:

- la deliberazione ARG/elt 117/08 ha dato attuazione operativa al sistema di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici in condizioni di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute, in coerenza con le disposizioni del decreto 28 dicembre 2007;
- a deliberazione ARG/elt 117/08 ha introdotto disposizioni transitorie circa l'individuazione delle apparecchiature medico terapeutiche di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007, in attesa dell'adozione delle apposite misure da parte del Ministero della salute, in relazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto 28 dicembre 2007;
- l'articolo 3, comma 1, della deliberazione ARG/elt 117/08 ha stabilito inoltre che ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto 28 dicembre 2007, i clienti finali domestici in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 3 del medesimo decreto siano, di norma, inclusi nell'elenco dei clienti finali identificati come non interrompibili, anche ai fini delle procedure di distacco programmato previste dal Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico, di cui alla deliberazione CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 e s.m.i;

- l'articolo 3, comma 2, della deliberazione ARG/elt 117/08 stabilisce che nei casi in cui l'inclusione dei clienti finali domestici in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 3 del decreto 28 dicembre 2007 nell'elenco di cui al comma 3.1 della medesima deliberazione risultasse incompatibile con il raggiungimento degli obiettivi di alleggerimento del carico previsti dal Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico, l'impresa distributrice può procedere al distacco di detti clienti esclusivamente per il tempo strettamente indispensabile ai fini dell'applicazione del suddetto Piano e previo preavviso personalizzato, effettuato tempestivamente al ricevimento dell'informazione di attivazione del Piano da parte del soggetto delegato allo scopo;
- l'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 162/08 stabilisce che lo stato di non disalimentabilità del cliente finale debba essere parte dei contenuti minimi del flusso informativo di cui al comma 37.4 della deliberazione n.111/06;
- nel corso dei lavori del gruppo di lavoro informale in materia di contenuti dell'anagrafica dei punti di prelievo di energia elettrica e dei flussi informativi ad essa associati costituito ai sensi ARG/elt 44/08, alcuni operatori hanno evidenziato l'opportunità di rivedere alcuni obblighi in capo alle imprese distributrici relativi allo stato di avanzamento della richiesta di sospensione relativa ad un punto di prelievo.

Considerato, infine, che:

- dall'analisi delle informazioni ricevute in esito agli obblighi informativi di cui all'articolo 17 della deliberazione ARG/elt 4/08 è emersa la necessità di rivedere le disposizioni transitorie in materia di sospensione della fornitura per i punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio in particolare con riferimento ai:
 - a) criteri di determinazione della capacità mensile di sospensione della fornitura attribuita a ciascun distributore di cui all'articolo 16 della deliberazione ARG/elt 4/08;
 - b) contenuti informativi di cui al medesimo articolo 17.

Ritenuto opportuno:

- conseguentemente alle disposizioni introdotte con le deliberazioni ARG/elt 162/08 e ARG/elt 117/08, apportare alcune modifiche alla deliberazione ARG/elt 4/08;
- integrare e modificare la deliberazione ARG/elt 4/08 in esito a quanto emerso dalle informazioni ricevute ai sensi degli obblighi informativi di cui all'articolo 17 della medesima deliberazione e a segnalazioni pervenute da alcuni operatori, prevedendo che:
 - a) il numero medio di sospensioni mensili che ciascuna impresa distributrice è tenuta ad effettuare con riferimento a punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio sia definito considerando il numero medio mensile di sospensioni effettuate nel periodo compreso tra il 1 aprile 2008 e il 31 dicembre 2008;
 - b) il contenuto dei medesimi obblighi informativi sia rivisto al fine ottimizzare il flusso di informazioni trasmesse all'Autorità da parte delle imprese distributrici e, altresì, di consentire verifiche tempestive sullo stato

di applicazioni delle disposizioni transitorie per l'anno 2009 in materia di sospensione della fornitura per i punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio;

- sopprimere le previsioni della deliberazione ARG/elt 04/08 con riferimento agli obblighi informativi di cui al comma 9.2

DELIBERA

1. di modificare ed integrare la deliberazione ARG/elt 4/08, nei termini di seguito indicati:
 - a) il comma 9.2 è soppresso;
 - b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 16

Disposizioni transitorie per l'anno 2009 in materia di sospensione della fornitura per i punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio

- 16.1 Per i punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio, l'impresa distributrice, fino al 31 dicembre 2009, non è tenuta agli obblighi di cui al comma 5.1 e a versare i corrispondenti indennizzi in caso di mancato intervento di sospensione. In luogo, valgono le disposizioni di cui al presente articolo.
- 16.2 Con riferimento a ciascun mese, l'impresa distributrice è tenuta ad effettuare l'intervento di sospensione della fornitura per un numero di richieste non inferiore alla propria capacità mensile di sospensione fissata pari, per ciascuna impresa distributrice, al valore massimo tra:
 - a) il numero medio mensile di sospensioni effettuate per il periodo dal 1 aprile 2008 al 31 dicembre 2008 con riferimento a punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio;
 - b) il prodotto tra 0,3% e il totale dei punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio localizzati nell'ambito territoriale della medesima impresa distributrice.
- 16.3 La capacità mensile di sospensione determinata ai sensi del comma 16.2, è attribuita a ciascun esercente la vendita sulla base del rapporto tra i punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio associati al medesimo esercente e il totale dei punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio nel proprio ambito territoriale.
- 16.4 Le richieste di sospensione devono essere inoltrate all'impresa distributrice da ciascun esercente la vendita settimanalmente. L'esercente la vendita deve adempiere a tutte le previsioni di cui all'articolo 4 e può indicare, con riferimento

alle richieste di sospensione inoltrate, un ordine di priorità nella sospensione dei punti di prelievo.

16.5 L'impresa distributrice è tenuta ad effettuare l'intervento di sospensione sulla base delle richieste di sospensione della fornitura inoltrate dall'esercente la vendita ai sensi del comma 16.2, tenendo conto dell'ordine attribuito dal medesimo esercente, entro otto giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

16.6 Qualora, in una settimana, il numero complessivo dei punti di prelievo associati alle richieste di sospensione inoltrate da un esercente la vendita risulti superiore ad un ammontare pari ad un quarto della quota di capacità mensile di sospensione attribuita al medesimo esercente la vendita ai sensi del comma 16.3, l'impresa distributrice non è tenuta ad effettuare l'intervento di sospensione per il numero di punti di prelievo eccedenti a tale ammontare.

16.7 L'impresa distributrice è tenuta a comunicare all'esercente la vendita:

- c) l'esito positivo dell'intervento di sospensione, indicando la data in cui l'operazione è stata effettuata, entro 4 giorni lavorativi successivi all'intervento di sospensione della fornitura;
- d) il mancato intervento di sospensione, specificando le cause del mancato intervento ai sensi del comma 79.1 della deliberazione n. 333/07, entro 4 giorni lavorativi successivi al tentativo di sospensione.”

c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 17

Obblighi informativi transitori in capo alle imprese distributrici

17.1 A partire dal mese di febbraio 2009, ed entro il 12 giorno lavorativo di ciascun mese, l'impresa distributrice di cui al comma 16.1 che ha ricevuto richieste di sospensione della fornitura per morosità relative a punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio comunica, con riferimento al mese precedente, comunica all'Autorità:

- a) il numero totale di punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio ubicati nel proprio ambito territoriale, specificando la percentuale dei medesimi punti serviti dall'esercente la maggior tutela;
- b) il numero totale di punti di prelievo per i quali è stata richiesta la sospensione della fornitura per morosità distinti per esercente la vendita;
- c) il numero di sospensioni effettuate relative alle richieste di sospensione pervenute con riferimento al medesimo mese, distinti per esercente la vendita;
- d) il numero di sospensioni non effettuate relative a richieste di sospensione pervenute con riferimento al medesimo mese, distinti per esercente la vendita;
- e) per ciascun esercente la vendita, la capacità mensile di sospensione comunicata ai sensi del comma 21.4;
- f) con riferimento alla sola comunicazione del mese di febbraio 2009, le informazioni di cui comma 16.2, lettera a).

17.2 A partire dal mese di febbraio 2009, entro il 12 giorno lavorativo di ciascun mese, l'impresa distributrice che, con riferimento al mese precedente, ha ricevuto richieste di sospensione per morosità relative a punti di prelievo diversi da punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio, comunica all'Autorità:

- a) il numero totale di punti di prelievo per i quali è stata richiesta la sospensione della fornitura per morosità distinti per esercente la vendita e per livello di tensione;
- b) il numero di sospensioni effettuate relative alle richieste di sospensione pervenute con riferimento al medesimo mese, distinti per esercente la vendita e per livello di tensione;
- c) il numero di sospensioni non effettuate relative a richieste di sospensione pervenute con riferimento al medesimo mese, distinti per esercente la vendita.

17.3 Le informazioni di cui comma 17.1 devono essere inviate in un unico documento in formato elettronico utilizzando le tabelle riportate nell'appendice 1 allegata al presente provvedimento. Le informazioni di cui comma 17.2 devono essere inviate in un unico documento in formato elettronico utilizzando le tabelle riportate nell'appendice 2 allegata al presente provvedimento.”

d) il comma 18.1 è sostituito dal seguente comma:

“18.1 I clienti non disalimentabili sono i clienti che appartengono ad una delle seguenti categorie:

- a) i clienti finali identificati ai sensi del Piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 e s.m.i.;
- b) i clienti finali di cui al comma 2.2, lettera b) della deliberazione n. 117/08 ai quali è stata riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica di cui al comma 2.1 della medesima deliberazione che non sono identificati come interrompibili ai sensi del precedente comma;
- c) altri clienti finali diversi da quelli identificati ai precedenti punti a) e b), per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dall'impresa distributrice, non è stata prevista da parte della medesima impresa distributrice la sospensione della fornitura in relazione alla funzioni di pubblica utilità svolta dai medesimi.”

e) il comma 20.1 è soppresso;

f) al comma 21.3 le parole “18.1, lettera a)” sono sostituite con le seguenti “2.2, lettera b), della deliberazione n. 117/08 ai quali è stata riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica di cui al comma 2.1 della medesima deliberazione”;

g) al comma 21.4 le parole “A partire dal mese di marzo, ciascuna” sono sostituite con la seguente parola “Ciascuna” ;

h) dopo il comma 21.4 è introdotto il seguente comma:

“21.5 Fino al 31 maggio 2009, l’impresa distributrice comunica mensilmente, entro i medesimi termini di cui al comma 37.4 della deliberazione n. 111/06, all’esercente la vendita l’elenco dei punti di prelievo associati a clienti finali non disalimentabili di cui al comma 18.1. Tale comunicazione riporta, per ciascun punto di prelievo, i medesimi elementi informativi inseriti nell’elenco di cui al comma 18.2.”

2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione, affinché produca effetti a decorrere dall’1 gennaio 2009.

18 dicembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis